

**ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE PARTECIPAZIONI
DEL COMUNE DI FONTANAFREDDA
AL 31/12/2019**

RELAZIONE TECNICA

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

L'art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) dispone che:

Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

In base all'articolo 20, commi 1 e 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), le pubbliche amministrazioni hanno proceduto, entro il 31 dicembre 2018, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017 predisponendo al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Premesso che, per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, individuando quelle che devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20. commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;

In particolare, per le partecipazioni che sono state dismesse, è opportuno che siano specificate le caratteristiche delle operazioni di dismissione, vale a dire:

- il tipo di procedura messa in atto;
- l'ammontare degli introiti finanziari;
- l'identificazione delle eventuali controparti.

Invece, per le partecipazioni ancora detenute deve essere chiarito lo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione programmate nel piano precedente, descrivendo le differenti azioni operate rispetto a quelle previste. In particolare, vanno descritte le situazioni di mancato avvio della procedura di razionalizzazione programmata, nonché quelle caratterizzate dalla mancata conclusione della medesima. Vanno anche motivate le situazioni per le quali siano venute meno le criticità che avevano determinato l'adozione di una misura di razionalizzazione.

Le informazioni possono essere inquadrare in apposite schede - una per ciascuna partecipazione interessata da misure di razionalizzazione - che, nel loro complesso, compongono la relazione.

In sintesi, l'amministrazione comunale deve effettuare un'analisi sull'assetto complessivo delle società dirette di cui il Comune è socio e di quelle indirettamente controllate. L'analisi diventa un punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione.

L'analisi deve partire dalla riconducibilità delle società a determinate categorie "*strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente*"; nell'ambito di tale principio generale, l'art. 4 al comma 2 specifica le attività di produzione di beni e di servizi il cui svolgimento giustifica la partecipazione pubblica, ovvero:

- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

Sono inoltre ammesse società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni, gruppi di azione locale, società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili, società con caratteristiche di spin-off o di start-up universitari, partecipazioni non superiori all'1% in società bancarie di finanza etica e sostenibile.

Nell'ambito di queste categorie, occorre comunque verificare che le società rispettino determinati parametri (in termini di fatturato minimo, numero di dipendenti, risultati economici, ecc., secondo quanto previsto dall'art 20 comma 2 TUSP sopra riportato), in un'ottica di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche,

di tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Secondo la Corte dei Conti (Sez. Regionale di controllo per la Lombardia n. 348/2017/PAR), “circa la valenza precettiva degli esposti parametri, in aderenza agli orientamenti giurisprudenziali maturati in sede di esame di quelli analoghi posti dall’art. 1 c. 611, della legge n. 190/2014 [...] si può ritenere che la ricorrenza di uno solo di essi” comporti la redazione di un piano di riassetto finalizzato alla razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I PRECEDENTI PROVVEDIMENTI DI RAZIONALIZZAZIONE POSTI IN ESSERE DALL’ENTE

L’art. 24 D. Lgs. 175/2016 aveva posto a carico di tutte le amministrazioni pubbliche l’obbligo di effettuare una ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, finalizzata alla loro razionalizzazione. L’operazione, di natura straordinaria, costituisce la base della successiva revisione periodica delle partecipazioni, prescritta dall’art. 20 D. Lgs. 175/2016. La revisione straordinaria ha costituito, a sua volta, un aggiornamento dell’analogo piano di razionalizzazione adottato dal Sindaco ai sensi della L. 190/2014, c. 611 e ss.

Si riportano pertanto sinteticamente gli atti adottati dal Comune:

N. e data	Oggetto del provvedimento	Principali contenuti e riferimenti a precedenti normative
deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 01/04/2015 del 2015	Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 c. 612 l. 190/14) Azioni: - Ambiente Servizi Spa mantenimento della partecipazione; - ATAP Spa mantenimento della partecipazione; - Sistema Ambiente Srl mantenimento della partecipazione;	art. 1 commi 611 e 612 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015)
Comunicazione alla Corte dei Conti di data 01/04/2016	Relazione sui risultati conseguiti derivanti dal piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, dove si evidenziava il mantenimento di tutte le partecipazioni subordinando il mantenimento di quella in ATAP Spa all’esito della procedura di gara per il TPL regionale.	art. 1 co. 611 e 612 della legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015)
deliberazione del consiglio comunale n. 39 del 27/09/2017	Revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Fontanafredda che in merito alle azioni di razionalizzazione ha deliberato: - Il mantenimento delle partecipazioni in Ambiente Servizi Spa e Sistema Ambiente Srl; - L’alienazione delle partecipazioni di ATAP Spa sulla base di un accordo di procedura congiunta con il Comune di Pordenone.	Art. 24 D. Lgs. 175/2016

deliberazione del consiglio comunale n. 54 del 19/12/2018	Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate - “Ambiente Servizi Spa” mantenimento della partecipazione; - “Livenza Tagliamento Acque Spa” mantenimento della partecipazione; - “ATAP Spa” alienazione delle partecipazioni sulla base di un accordo di procedura congiunta con il Comune di Pordenone.	Art. 20 D. Lgs. 175/2016
deliberazione del consiglio comunale n. 65 del 30/12/2019	Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate - “Ambiente Servizi Spa” mantenimento della partecipazione; - “Livenza Tagliamento Acque Spa” mantenimento della partecipazione; - “G.S.M. Spa” mantenimento della partecipazione - “ATAP Spa” alienazione delle partecipazioni sulla base di un accordo di procedura congiunta con il Comune di Pordenone.	Art. 20 D. Lgs. 175/2016

Particolare rilievo in questa sede assumono i commi 4 e 5 dell’art. 24: la norma dispone, infatti, l’obbligo di alienazione delle società individuate nella “revisione straordinaria” entro un anno; in caso contrario, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e *“salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro, con l’osservanza, sia per le s.p.a. che per le s.r.l., dei criteri e del procedimento di cui, rispettivamente, agli artt. 2437-ter, 2^ comma, e 2437- quater del codice civile”*.

Nonostante la disposizione di legge preveda una serie di azioni “automatiche”, il procedimento di alienazione deve comunque avere riguardo alla migliore valorizzazione della quota della società per il socio pubblico, circostanza che potrebbe richiedere una ridefinizione del piano delle azioni connesse all’ alienazione in considerazione ad esempio, dell’instaurarsi di eventuali contenziosi, che rendono arduo il rispetto dei tempi prospettati dalla norma. In tal senso la nota congiunta ANCI-Utilitalia di Ottobre 2018, che evidenzia che *“rispetto all’attuazione delle procedure di alienazione indicate nella ricognizione straordinaria, va evidenziato inoltre che potrebbero presentarsi eventuali sopravvenienze, anche non dipendenti dalla volontà dell’ente pubblico socio”,* come ad esempio *“l’attesa di pronunce di tribunali amministrativi”*.

Con L. 145/2018 (c.d. legge di bilancio 2019) il legislatore ha introdotto il comma 5bis all’art. 24 TUSP sancendo – a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote pubbliche - una proroga per l’applicazione dei commi 4 e 5 dell’art. 24 medesimo, con la conseguenza che le partecipazioni fatte oggetto di razionalizzazione per dismissione/alienazione in sede di revisione straordinaria al 30/09/2017 e che avrebbero dovuto essere effettivamente dismesse/alienate entro un anno dalla ricognizione, potranno venire mantenute fino al 31/12/2021, purchè abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.

Provvedimento	Contenuto	Tipologia
D.C.C. n. 39 del 27/09/17	<u>Interventi di razionalizzazione</u> ATAP Spa: alienazione della partecipazione; la tempistica della cessione dovrà tenere conto della sentenza sull’aggiudicazione definitiva della gara	ART. 24 REVISIONE STRAORDINARIA

	<p>europea a procedura aperta da parte della regione FVG, attualmente aggiudicata a favore della società TPL FVG Scarl [...];</p> <p><u>Senza interventi:</u> Ambiente Servizi Spa: mantenimento senza interventi di razionalizzazione, in quanto società strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Fontanafredda e produce un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. a) Sistema Ambiente srl: mantenimento senza interventi di razionalizzazione, in quanto società strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Fontanafredda e produce un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. a) Durante il mese di dicembre 2017 detta società si è fusa con "Livenza Tagliamento Acque S.p.a."</p>	
<p>D.C.C. n. 54 del 19/12/2018</p>	<p><u>Interventi di razionalizzazione</u> - ATAP spa: si conferma la dismissione, anche graduale, della partecipazione in ATAP spa (mediante alienazione o conferimento quote) alla società di scopo di Friulia spa ai sensi del combinato disposto delle leggi regionali n. 37/2017 e 44/2017, una volta definito l'esito del ricorso sulla procedura di aggiudicazione della gestione del servizio di trasporto pubblico locale (definizione attesa a Gennaio 2019) e previa acquisizione di una nuova perizia della società. La dismissione dovrà avvenire secondo modalità e tempistiche, anche pluriennali, che consentano di valorizzare al meglio la quota del Comune nella società. In subordine, qualora il procedimento di costituzione della società di scopo ad opera di Friulia spa rimanga a lungo indefinito, al fine di migliorare la contendibilità sul mercato delle quote della società ATAP e di delinearne una tempistica di dimissione il più possibile definita, si propone di autorizzare il Sindaco ad intervenire nell'Assemblea dei soci di ATAP spa dando mandato al consiglio di amministrazione della società di acquisire le azioni dei soci con personalità giuridica di diritto privato in ottica di deflazionare il contenzioso in materia di diritto di prelazione.</p> <p><u>Senza interventi:</u> Ambiente Servizi Spa: mantenimento senza interventi di razionalizzazione, in quanto società strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Fontanafredda e produce un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. a) Livenza Tagliamento Acque Spa: mantenimento senza interventi di razionalizzazione, in quanto società strettamente necessaria per il</p>	<p>ART. 20 REVISIONE PERIODICA</p>

	perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Fontanafredda e produce un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. a)	
deliberazione del consiglio comunale n. 65 del 30/12/2019	<p><u>Interventi di razionalizzazione</u></p> <p>ATAP spa: Tenuto conto che: -il trasporto pubblico locale è un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, il cui ambito è quello regionale; -della strategia regionale in materia di trasporto pubblico locale, volta all'aggregazione delle società provinciali di trasporto; è confermata la programmata dismissione della società, anche graduale e parziale.</p> <p>E' opzionata la facoltà di prorogare il termine per la dismissione entro il 31/12/2021, salvo diverso provvedimento anticipatorio.</p> <p><u>Senza interventi:</u></p> <p>Ambiente Servizi Spa: mantenimento senza interventi di razionalizzazione, in quanto società strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Fontanafredda e produce un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. a)</p> <p>Livenza Tagliamento Acque Spa: mantenimento senza interventi di razionalizzazione, in quanto società strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Fontanafredda e produce un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. a)</p> <p>GSM Spa: mantenimento senza interventi di razionalizzazione, in quanto società strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Fontanafredda e produce un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. a)</p>	ART. 20 REVISIONE PERIODICA

Per quanto concerne la società di cui è stata decisa la dismissione – “Atap spa” – ha prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente la ricognizione straordinaria e dunque ad essa è applicabile la deroga sancita dall'art. 5bis cit.. Lo stato delle opere e dei contratti ai quali già era stata sospensivamente condizionata la dismissione della società, il 23/08/2019 il Consiglio di Stato ha definitivamente sentenziato in ordine all'assegnazione del servizio di trasporto pubblico locale al vincitore della gara europea indetta dalla Regione FVG, consorzio TPL FVG scarl (partecipato al 25% da Atap) ed è stato sottoscritto quest'anno il contratto di servizio. La procedura copre un arco temporale sufficientemente ampio ed investe aspetti di complessità tale da rendere opportuna una verifica sulla evoluzione dei dati già posti alla base delle valutazioni su tempi e modi dell'alienazione, onde definire la strategia di dismissione che maggiormente soddisfi l'interesse globale dell'Ente.


Pertanto, confermata la programmata dismissione graduale di Atap spa a mezzo dell'alienazione della quota partecipativa alla costituenda società di scopo di Friulia spa; ritenuto interesse dell'amministrazione usufruire della moratoria di cui all'art. 5bis TUSP fino a nuovo provvedimento e comunque non oltre il 31/12/2021; si

rinvia l'attuazione della dismissione di Atap spa, al fine di effettuare le necessarie rivalutazioni a tutela del patrimonio comunale e del valore delle sue quote di partecipazione.

Nelle pagine seguenti sono contenute: la rappresentazione grafica delle partecipazioni del Comune di Fontanafredda; tavole sull'assetto complessivo delle partecipazioni, dirette e indirette; una scheda per ciascuna società partecipata, in cui vengono riassunte le informazioni riferite ai parametri di cui all'art. 20 T.U., le attività ed eventi di rilievo per l'analisi di assetto e convenienza.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Con riferimento al Comune di Fontanafredda il grafico che segue evidenzia le relazioni tra le varie partecipazioni:



ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA'

Il perimetro considerato fa riferimento al combinato disposto dell'art. 20 e dell'art. 2, ai sensi del quale occorre considerare tutte le partecipazioni dirette in società. Con riferimento alle "partecipazioni indirette", invece, sono oggetto di revisione straordinaria quelle partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute attraverso una "tramite" di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società "quotata" come definita dall'art. 2, comma 1, lettera p) dello stesso TUSP (società che emette azioni quotate o che ha emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati), salvo che la società indiretta non sia detenuta anche direttamente dall'amministrazione (art. 1 c. 5 TUSP).

Ricognizione delle società partecipate direttamente

Nome società	Codice fiscale società	Anno Costituzione	Quota part.	Attività svolta	% Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata ai sensi del D.lgs. n. 175/2016	Holding pura
AMBIENTE SERVIZI S.P.A.	01434200935	2001	1,103 %	Raccolta di rifiuti solidi e urbani	NO	SI	NO	NO
LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	042682260272	2014	1,896 %	Produzione del servizio idrico integrato e di tutto quello che attiene alla gestione delle risorse idriche	NO	SI	SI	NO
ATAP S.P.A.	00188590939	2000	3,44 %	Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane	NO	NO	NO	NO
GSM S.P.A.	01469190936	2002	0,57 %	Servizi di gestione e manutenzione e del verde pubblico e dei servizi di segnaletica e mobilità	NO	SI	NO	NO

Ricognizione delle società partecipate indirettamente

Nome società	Codice fiscale società	Anno di costituzione	Denominazione società tramite	% Quota partecipazione società/tramite	% Quota partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house
ECOSINERGIE SCARL	01458550934	2002	AMBIENTE SERVIZI SPA	99,66%	1,099%	Produzione energia elettrica, smaltimento rifiuti non pericolosi e pericolosi e recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami	NO	NO
M.T.F. S.R.L.	01286500309	1983	AMBIENTE SERVIZI SPA	99,00%	1,092%	Raccolta, smaltimento, trattamento, recupero e riciclaggio anche per conto di terzi enti pubblici, in qualsiasi forma, attraverso la costruzione e utilizzo di impianti tecnologici, discariche controllate; movimentazione e trasporto di tutte le classi di rifiuti ecc	NO	NO
FRIULOVEST BANCA CREDITO COOPERATIVO	00067610931	2011	AMBIENTE SERVIZI SPA	0,13477%	0,001%	Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalla Banche centrali	NO	NO
BANCA CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE	00091700930	2008	AMBIENTE SERVIZI SPA	0,008792%	0,0001%	Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalla Banche centrali	NO	NO
VIVERACQUA SCART	04042120230	2011	LVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	1,35%	0,025596%	Servizi di committenza (art. 4, co.2 lett.e) e produzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co.2, lett d)	NO	NO
FRIULOVEST BANCA CREDITO COOPERATIVO	00067610931	2011	LVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	0,0269%	0,0005100%	Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalla Banche centrali	NO	NO
APT SPA	00505830315	1994	ATAP SPA	21,81%	0,750264%	Trasporto pubblico urbano suburbano ed extraurbano, noleggi con conducente, autoriparazioni in conto proprio e conto terzi	NO	NO
S.T.I. SPA	01395020934	1999	ATAP SPA	20%	0,688%	Noleggio con conducente autobus da rimessa	NO	NO
TPL FVG SCARL	01024770313	2001	ATAP SPA	25%	0,86%	Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane	NO	NO
STU MAKO' SPA IN LIQUIDAZIONE	01569410937	2006	ATAP SPA	20%	0,688%	Trasformazione e realizzazione di aree urbane e viabili (su bei propri)	NO	NO

SAF SPA	00500670310	1994	ATAP SPA	6,38%	0,219472%	Servizi di trasporto su strada di persone e cose	NO	NO
SAVO CONSORZIO	02261650275	1987	ATAP SPA	1,22%	0,042%	Organizzazione servizi autotrasporto per conto ditte consorziate	NO	NO
SOC. IMM. AUTOTR. VIAGGI ARL	04021700580	1981	ATAP SPA	0,06%	0,002064%	Gestione immobili propri	NO	NO
MOM SPA	04498000266	2011	ATAP SPA	14,95%	0,51428%	Trasporto terrestre di passeggeri con autobus a livello extraurbano	NO	NO
ATVO SPA	84002020273	1994	ATAP SPA	4,46%	0,153424%	Servizio di trasporto pubblico automobilistico, servizio di noleggio da rimessa con conducente di autobus, biglietteria ed informazioni	NO	NO

SOCIETA'	ATAP SpA	
Attività svolta:	<p>Trasporti pubblici ed attività connesse alla mobilità ed al trasporto pubblico. La società produce un servizio di interesse generale mediante affidamento, con gara.</p> <p>Attività svolta pubblica, da parte di altra PA; la materia del TPL quale servizio rilevante sul territorio è di competenza della Regione ed ai Comuni competono funzioni consultive, prepositive di servizi aggiuntivi e di realizzazione di infrastrutture (art. 12 L. R.FVG n. 23/2007).</p>	
Composizione del capitale sociale:	<p>Società mista a partecipazione pubblica maggioritaria:</p> <p>93,75% Soci pubblici, di cui: 36,39% Comune Pordenone 0,06% Soci privati 6,19% Azioni proprie</p>	
Capitale sociale:	18.251.400 euro	
Patrimonio netto:	45.386.548 euro	
Quota del Comune:	3,44%	
Valore della quota del Comune:	nominale:	627.848
	rapportata al patrimonio netto:	1.561.297
Numero di amministratori:	n. 5 Di cui nominati dal Comune di Fontanafredda: nessuno	
Compensi agli amministratori:	143.161 euro	
Numero di componenti dell'organo di controllo:	3 componenti + 2 supplenti Di cui nominati dal Comune di Fontanafredda: nessuno	
Compensi all'organo di controllo:	36.400 euro	
Numero di dipendenti al 31/12/2019:	253 (media annua n. 255)	
Costo del personale:	12.407.056 euro	
Fatturato (voci A1 + A5 Conto economico al netto dei contributi):	2019	27.681.326 euro
	2018	27.846.643 euro
	2017	28.312.351 euro
	2016	27.404.134 euro
	media	27.811.113 euro
Risultato d'esercizio:	2019	4.154.051 euro
	2018	5.935.658 euro
	2017	3.229.191 euro
	2016	4.941.294 euro
	2015	6.622.136 euro
	2014	5.641.110 euro

Partecipazioni:	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATVO spa (in dismissione) 2. Autoservizi FVG spa - SAF 3. Azienda Provinciale Trasporti – APT spa 4. Consorzio gestione servizi autoparco veneto orientale - consorzio SAVO 5. Mobilità di Marca spa (in dismissione) 6. SIA-società immobiliare autotrasporto viaggiatori a respons. limitata 7. STI-Servizi Trasporti Interegionali spa 8. STU MAKO' spa in liquidazione 9. TPL FVG scarl <p>La società DETIENE azioni proprie</p>
Informazioni:	
<p>La società opera in forza di contratto stipulato con la Regione Friuli Venezia Giulia quest'anno a seguito di procedura di gara.</p> <p>Con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 27.09.2017 di <i>“revisione straordinaria delle partecipazioni”</i>, l'Amministrazione comunale ha espresso la volontà di dismettere le quote di ATAP Spa, rinviando ad una procedura congiunta tra i Comuni Soci coadiuvati dal Comune di Pordenone, come capofila nella procedura di dismissione.</p> <p>Dalla relazione sulla gestione allegata al Bilancio di esercizio presentato dalla società per l'anno 2019 emergono in particolare i seguenti eventi:</p> <p>* <u>S.T.U. Makò S.p.A.</u> in liquidazione Nell'anno 2019 sono state esperite quattro aste, che sono andate tutte deserte.</p> <p>* <u>APT – Azienda Provinciale Trasporti S.p.A.</u> Nel corso del 2019 la società ha distribuito utili per un valore complessivo di euro 2.500.000 di cui euro 545.250 di competenza di ATAP. S.p.A..</p> <p>* <u>S.T.I. Servizi Trasporti Interregionali S.p.A.</u> nel mese di novembre 2019, l'azienda ha deliberato l'acquisto di azioni proprie, realizzato entro il mese di dicembre, a seguito della volontà manifestata dal Socio Provincia di Vicenza, per effetto della normativa attualmente vigente in tema di partecipazioni pubbliche, di cessione della quota pari al 20% del capitale sociale. L'Assemblea dei soci di ATAP in data 13 dicembre 2019, in considerazione del fatto che anche altri due soci della partecipata hanno manifestato la propria intenzione di uscire dalla compagine sociale e che peraltro l'art. 19 del nuovo contratto di servizio stipulato tra TPL FVG S.c.a r.l. e la Regione Friuli Venezia Giulia prevede che il servizio, per una quota non superiore al 20%, possa essere assegnato in subaffidamento, ha deliberato di procedere all'aumento della partecipazione dall'attuale 20% fino ad un massimo del 60%.</p> <p>* <u>TPL FVG S.c.a r.l. TPL</u> Nell'anno 2019 sono state esperite quattro aste, che sono andate tutte deserte; anche nel mese di gennaio 2020 il quinto esperimento ho avuto lo stesso esito. Il sesto esperimento fissato per il mese di aprile 2020, è stato rinviato a data da destinarsi a causa della pandemia nazionale. Si ipotizza che la nuova asta non possa essere prevista prima dell'autunno del corrente anno. Il prezzo di partenza per le aste di vendita dell'intero compendio immobiliare dell'ex cotonificio Makò si è ridotto in modo consistente nel corso delle aste che si sono susseguite: il prezzo di partenza era fissato ad euro 2.000.000, ribassato nel corso delle diverse aste, per arrivare al valore ultimo di euro 750.000. In base alle informazioni disponibili, la quota di partecipazione del 20,00% è stata completamente svalutata. La quota di patrimonio netto detenuta da ATAP al 31 dicembre 2019 è rappresentata da n. 16.000 azioni del valore nominale di Euro 100 cadauna.</p> <p>* <u>SAF – Autoservizi FVG S.p.A.</u> Nel corso del 2019 la società ha distribuito ad ATAP dividendi 2018 per euro 214.278.</p>	

* S.I.A.V. – Società Immobiliare Autotrasporto Viaggiatori S.r.l.

L'acquisizione di una partecipazione dello 0,06% in SIAV S.r.l. è riconducibile all'operazione di fusione con le Autolinee Giordani S.r.l. La società è soggetta a direzione e coordinamento da parte dell'Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori, in sigla ANAV.

Razionalizzazione:

Tenuto conto che:

- il trasporto pubblico locale è un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, il cui ambito è quello regionale;
 - della strategia regionale in materia di trasporto pubblico locale, volta all'aggregazione delle società provinciali di trasporto;
- è confermata la programmata dismissione della società, anche graduale e parziale.

E' opzionata la facoltà di prorogare il termine per la dismissione entro il 31/12/2021, salvo diverso provvedimento anticipatorio.

Atteso l'esito vittorioso dei ricorsi succeduti alla procedura di gara europea per l'assegnazione del servizio di TPL, indetto dalla Regione FVG e aggiudicato a TPL FVG scarl (partecipato al 25% da Atap spa) e preso atto dell'avvenuta stipula del contratto l'Ente intende prioritariamente coltivare con Friulia spa il percorso per il conferimento della partecipazione del Comune alla società di scopo da essa costituenda, con l'obiettivo ulteriore di concludere, all'esito, patti parasociali diretti alla successiva ulteriore alienazione di parte delle azioni, mantenendo una partecipazione pubblica anche indiretta a presidio della gestione del servizio di trasporto pubblico locale urbano che, oltre a costituire quota significativa del contratto, ha forti riflessi impattanti sulla città e sulla popolazione.

Dato atto che la suddetta operazione di conferimento delle azioni del Comune alla società di scopo di Friulia spa seguirà alla previa operazione di acquisto, sempre da parte di Friulia, delle quattro azioni in mano al socio privato Nuovo Trasporto Triveneto srl (NTT srl): nell'ipotesi in cui Friulia spa non addivenisse all'acquisto delle azioni del socio privato NTT srl, l'Ente intende autorizzare il Sindaco ad intervenire nell'assemblea dei soci Atap per dare mandato al CdA di acquisire dette azioni in ottica di deflazionare il contenzioso in materia di diritto di prelazione e comunque procedere alla alienazione di quella quota parte di azioni funzionale al perseguimento del piano degli investimenti dell'Ente.

SOCIETA'	Ambiente Servizi SpA	
Attività svolta:	Raccolta e smaltimenti rifiuti Per il Comune di Fontanafredda: la società si occupa del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.	
Composizione del capitale sociale:	La società è composta da Comuni per il 88,69 % del capitale e per il 11,31 di azioni proprie.	
Capitale sociale:	2.356.684 euro	
Patrimonio netto:	10.564.562 euro	
Quota del Comune:	1,103%	
Valore della quota del Comune:	nominale:	25.923,52
	rapportata al patrimonio netto:	116.210,182
Numero di amministratori:	n. 5	
	Di cui nominati dal Comune di Fontanafredda: nessuno	
Compensi agli amministratori:	26.744 euro	
Numero di componenti dell'organo di controllo:	3 componenti + 2 supplenti	
	Di cui nominati dal Comune di Fontanafredda: nessuno	
Compensi all'organo di controllo:	18.748 euro	
Numero di dipendenti nel 2019:	143	
Costo del personale:	7.243.347 euro	
Fatturato (voci A1 + A5 Conto economico al netto dei contributi):	2019	22.474.253 euro
	2018	22.334.346 euro
	2017	1.069.927 euro
	2016	23.066.097 euro
	media	17.236.155,75 euro
Risultato d'esercizio:	2019	814.850 euro
	2018	642.943 euro
	2017	516.547 euro
	2016	2.252.264 euro
	2015	781.477 euro
Partecipazioni:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eco Sinergie Scrl 2. MTF Srl 3. Banca Credito Cooperativo Pordenonese Società Cooperativa 4. Friulovest Banca Credito Cooperativo 	

Informazioni:

La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione delle disposizioni nazionali ed europee, con Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 "Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani", ha riformato l'organizzazione complessiva dei precitati servizi prevedendo in particolare l'istituzione di un'unica autorità d'ambito per il servizio idrico e i rifiuti denominata A.U.S.I.R.;

A tal proposito si precisa quanto segue:

- la Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione delle disposizioni nazionali ed europee, con Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 "Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani", ha riformato l'organizzazione complessiva dei precitati servizi prevedendo in particolare l'istituzione di un'unica autorità d'ambito per il servizio idrico e i rifiuti denominata A.U.S.I.R.;
- il comma 1 dell'art. 4 della medesima legge prevede che: *"E' costituito l'Agenzia denominata "Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti" (di seguito AUSIR), Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo 152/2006. Con riferimento esclusivo all'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato, partecipano all'AUSIR anche i Comuni della Regione Veneto individuati ai sensi dell'intesa di cui all'articolo 3, comma 2. L'AUSIR esercita le proprie funzioni per l'intero Ambito territoriale ottimale".*

Razionalizzazione:

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 27.09.2017 di "revisione straordinaria delle partecipazioni", e con deliberazione del Consiglio comunale 54 del 19/12/2018 e n. 65 del 30/12/2019 "revisione periodica delle partecipazioni" l'Amministrazione comunale ha espresso la volontà di mantenere la propria partecipazione in Ambiente Servizi Spa.

Tenuto conto:

- della modesta partecipazione nella società;
- che la stessa è in totale aderenza ai fini istituzionali dell'Ente;
- che la stessa costituisce ai sensi di legge una scelta obbligata per tutti i Comuni rientranti nel Ambito Territoriale Ottimale Occidentale ora competenza AUSIR di cui "Ambiente Servizi S.p.a." è uno dei gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- che con decreto n. 41 del 20 marzo 2019 del Direttore Generale dell'AUSIR, approvato con Deliberazione n. 1/19 del 01 aprile 2019 dell'Assemblea Locale "Occidentale" per la gestione integrata dei rifiuti, è stato disposto, in merito agli affidamenti in house della Società "Ambiente Servizi S.P.A." il riconoscimento e la prosecuzione delle gestioni in essere, per cui rimane affidataria di tale servizio anche per il Comune di Fontanafredda.
- Inoltre, con successiva deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 20 del 12.04.2019, l'AUSIR ha disposto l'affidamento in house providing del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per un periodo di 15 anni a partire dal 01.01.2020, tra l'altro, a favore di Ambiente Servizi S.p.a. per la totalità dell'ambito di affidamento (individuato nei Comuni che costituiscono l'Assemblea locale "Occidentale" e con effetto per il territori dei Comuni che abbiano la qualità di socio di tale società;

si ritiene di mantenere la partecipazione.

SOCIETA'	LTA SpA	
Attività svolta:	Raccolta trattamento e fornitura acqua Per il Comune di Fontanafredda: la società si occupa del servizio idrico integrato a favore della collettività dell'Ente. Si precisa che detta partecipazione rinvie dalla precedente in "Sistema Ambiente Srl" che si è fusa con la società "LTA Spa" con decorrenza 15/12/2017.	
Composizione del capitale sociale:	La società è composta da Comuni per il 100% del capitale.	
Capitale sociale:	18.000.000 euro	
Patrimonio netto:	52.841.263 euro	
Quota del Comune:	1,896%	
Valore della quota del Comune:	nominale:	341.280,00
	rapportata al patrimonio netto:	1.001.870,35
Numero di amministratori:	n. 5 Di cui nominati dal Comune di Fontanafredda: nessuno	
Compensi agli amministratori:	41.472,00 euro	
Numero di componenti dell'organo di controllo:	3 componenti Di cui nominati dal Comune di Fontanafredda: nessuno	
Compensi all'organo di controllo:	25.480 euro	
Numero di dipendenti nel 2019:	175	
Costo del personale:	9.861.136 euro	
Fatturato (voci A1 + A5 Conto economico al netto dei contributi):	2019	30.248.567 euro
	2018	30.307.342 euro
	2017	29.788.738 euro
	2016	20.304.823 euro
	media	27.662.367 euro
Risultato d'esercizio:	2019	1.684.657 euro
	2018	3.185.717 euro
	2017	2.236.705 euro
	2016	1.515.748 euro
	2015	1.088.809 euro

Partecipazioni:	<p>1. Viveracqua Scarl</p> <p>2. Friulovest Banca Credito Cooperativo</p>
Informazioni:	
<p>Con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 27.09.2017 di <i>“revisione straordinaria delle partecipazioni”</i>, l’Amministrazione comunale ha espresso la volontà di mantenere la propria partecipazione in Sistema Ambiente Srl. Durante il mese di dicembre 2017 detta società si è fusa con LTA – Spa.</p> <p>A tal proposito si precisa quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione delle disposizioni nazionali ed europee, con Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 <i>“Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”</i>, ha riformato l’organizzazione complessiva dei precitati servizi <u>prevedendo in particolare l’istituzione di un’unica autorità d’ambito per il servizio idrico e i rifiuti denominata A.U.S.I.R.</u>; il comma 2 dell’art. 3 della legge n. 5/2016 così dispone: <i>“Con esclusivo riferimento al servizio idrico integrato, i Comuni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia che alla data di entrata in vigore della presente legge sono compresi nell’Ambito territoriale ottimale interregionale di cui all’ articolo 4 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 - Disposizioni in materia di risorse idriche), sono inclusi nell’Ambito territoriale ottimale regionale di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2017. Entro tale data la Regione, su richiesta dei Comuni interessati, include nell’Ambito territoriale ottimale regionale anche i Comuni limitrofi della Regione Veneto, appartenenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, all’Ambito territoriale ottimale interregionale. Le richieste vengono accolte previa intesa con la Regione Veneto”</i>; • il comma 1 dell’art. 4 della medesima legge prevede che: <i>“E’ costituito l’Agenzia denominata “Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti” (di seguito AUSIR), Ente di governo dell’ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo 152/2006. Con riferimento esclusivo all’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato, partecipano all’AUSIR anche i Comuni della Regione Veneto individuati ai sensi dell’intesa di cui all’articolo 3, comma 2. L’AUSIR esercita le proprie funzioni per l’intero Ambito territoriale ottimale”</i>; • la Regione Veneto e la Regione autonoma FVG pertanto hanno avviato un tavolo di lavoro al fine di giungere alla sottoscrizione di una nuova intesa interregionale tale da consentire ai comuni veneti, oggi aderenti alla Consulta d’Ambito Interregionale <i>“Lemene”</i>, di aderire con decorrenza 1° gennaio 2018 alla nuova A.U.S.I.R. della Regione FVG; • nelle more del perfezionamento dell’accordo interregionale di cui sopra i Soci hanno convenuto, nel reciproco interesse, di promuovere un’aggregazione mediante un’operazione di fusione tra Livenza Tagliamento Acque S.p.A., società a totale capitale pubblico <i>“in house”</i> affidataria diretta della gestione del servizio idrico integrato nel territorio di 26 Comuni soci già ricadenti nell’ex Ambito Interregionale <i>“Lemene”</i> e Sistema Ambiente S.r.l.; • in tal senso, con provvedimento in data 21/12/2016 l’Organismo del Controllo analogo di Sistema Ambiente Srl ha dato mandato all’Amministratore Unico di predisporre uno studio di fattibilità per una possibile aggregazione con la società L.T.A. S.p.A., mentre con delibera dell’Assemblea Ordinaria in data 13/12/2016 i soci di L.T.A. S.p.A. hanno dato mandato al Consiglio di Amministrazione di predisporre uno studio di fattibilità per una possibile aggregazione con la società Sistema Ambiente Srl; 	

- i diversi Comuni soci hanno proceduto ad approvare la fusione per incorporazione in Livenza Tagliamento acque S.p.A. della società “Sistema Ambiente S.r.l.” ai sensi dell’art. 2501 e seguenti del codice civile, e tale fusione è divenuta operativa nel mese di dicembre 2017.

Si precisa che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 27/09/2017 il Comune di Fontanafredda non ha votato la fusione per incorporazione di “Sistema Ambiente Srl” in “L.T.A. Spa”.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 16/10/2017 inoltre il Comune di Fontanafredda ha affermato la propria volontà di procedere ad esercitare il proprio diritto di recesso dalla società “Sistema Ambiente Srl”. La stessa società ha presentato ricorso al TAR Friuli Venezia Giulia avverso detta deliberazione.

Il Comune con deliberazione consiliare n. 24 del 14/03/2019 avente ad oggetto “Esercizio diritto di recesso dalla Società “Sistema Ambiente Srl” ai sensi dell’art. 2473 Cod. Civ. e 25 dello Statuto della medesima società. Revoca deliberazione n. 45 del 16/10/2017” ha provveduto a revocare la summenzionata deliberazione.

Razionalizzazione:

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 27.09.2017 di “*revisione straordinaria delle partecipazioni*”, e con deliberazione del Consiglio comunale 54 del 19/12/2018 e n.65 del 30/12/2019 “*revisione periodica delle partecipazioni*” l’Amministrazione comunale ha espresso la volontà di mantenere la propria partecipazione in Livenza Tagliamento Acque Spa.

Tenuto conto:

- della modesta partecipazione nella società;
- che la stessa è in totale aderenza ai fini istituzionali dell’Ente;
- che la stessa costituisce ai sensi della L.R. 15/04/16 n. 5, una scelta obbligata per tutti i Comuni rientranti nel Ambito Territoriale Ottimale Occidentale di cui “Sistema Ambiente Srl” ora “LTA Spa” è uno dei gestori del servizio idrico;

l’Ente ritiene di mantenere la partecipazione.

La società è strettamente necessaria alla produzione di servizio di interesse generale ed in particolare di un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica ex L. 148/2011 (servizio idrico integrato) che parametrizza i costi di produzione ai limiti approvati dalle Autorità di regolazione e garantisce gli standards di qualità del servizio previsti dalle stesse.

I Gestori del SII sono tenuti ad applicare a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’articolazione tariffaria adottata dalle Assemblee locali di AUSIR, in particolare con la deliberazione dell’Assemblea locale “Occidentale pordenonese”, n. 2/2019 rubricata “Aggiornamento dell’articolazione tariffaria e approvazione della nuova

struttura dei corrispettivi da applicare all'utenza secondo le disposizioni della deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017 (TICSI) – Gestore LTA SpA”.

SOCIETA'	G.S.M. Gestione Servizi Mobilità SpA	
Attività svolta:	<p>Gestione globale dei servizi per la mobilità con affidamento diretto <i>in house</i>: gestione e controllo della sosta a pagamento; esecuzione e manutenzione della segnaletica stradale comunale; gestione pannelli a messaggio variabile; gestione del centro intermodale a servizio del trasporto pubblico locale (autostazione).</p> <p>Servizi aggiuntivi: accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; gestione del verde pubblico., Per il Comune di Fontanafredda: la società si occupa della gestione dei servizi di esecuzione e manutenzione della segnaletica orizzontale, verticale e complementare, nonché manutenzione delle aree di verde pubblico.</p>	
Composizione del capitale sociale:	<p>Società in controllo pubblico:</p> <p>60,53 % Comune di Pordenone 2,2 % Comune di Maniago 2,2 % Comune di San Vito al Tagliamento 2,2 % Comune di Porcia 1,1 % Comune di Erto e Casso 0,57 % Comune di Fontanafredda 0,57 % Comune di Chions 0,57 % Comune di Caneva 0,57 % Comune di Fiume Veneto 0,57 % Comune di Azzano Decimo 1,1 % Automobile Club Pordenone 0,40 % Comune di Sesto al Reghena 0,10 % Comune di Casarsa della Delizia 0,10 % Comune di Morsano al Tagliamento 0,10 % Comune di Aquileia 0,10 % Comune di Fanna 0,10 % Comune di Pravisdomini 0,10 % Comune di Valvasone Arzene 26,82 % Azioni Proprie</p>	
Capitale sociale:	300.000 euro	
Patrimonio netto:	1.657.269 euro	
Quota del Comune:	0,57%	
Valore della quota del Comune:	nominale:	1.710,00
	rapportata al patrimonio netto:	9.446
Numero di amministratori:	Amministratore Unico nominato dall'Assemblea a maggioranza dei voti calcolati in base alla quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun socio.	

Compensi agli amministratori:	40.000 euro	
Numero di componenti dell'organo di controllo:	3 componenti Di cui nominati dal Comune di Fontanafredda: nessuno	
Compensi all'organo di controllo:	14.000,00 euro	
Numero di dipendenti AL 31/12/2019:	32	
Costo del personale:	1.398.899 euro	
Fatturato (voci A1 + A5 Conto economico al netto dei contributi):	2019	4.524.914 euro
	2018	4.280.047 euro
	2017	3.528.135 euro
	2016	3.733.398 euro
	media	4.016.623 euro
Risultato d'esercizio:	2019	315.495 euro
	2018	247.096 euro
	2017	280.034 euro
	2016	252.853 euro
	2015	140.719 euro
Partecipazioni:	la società NON detiene partecipazioni DETIENE azioni proprie	

Informazioni:

Con determina n. 194 del 18/04/2018 il Comune di Fontanafredda ha proceduto all'acquisto di una partecipazione azionaria della società "GSM S.p.a", equivalente ad una partecipazione dello 0,50%, allo scopo di effettuare un affidamento in house alla suddetta, della gestione dei servizi di gestione e manutenzione del verde pubblico e dei servizi di segnaletica e mobilità, dando seguito alle direttive impartite con delibera consiliare n. 18 del 16/04/2018. (Contratto stipulato in data 17 maggio 2018 scadente il 31/12/189.

Nel mese di ottobre 2018, a seguito approvazione da parte dei soci del provvedimento di aumento del capitale sociale della società GSM S.p.a., la nuova percentuale di partecipazione detenuta dal Comune di Fontanafredda è determinata in 0,57%

Dalla relazione sulla gestione allegata al Bilancio di esercizio presentato dalla società per l'anno 2019 emergono in particolare i seguenti eventi:

Dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci in data 18/11/2019 dell'operazione di aumento del capitale sociale, lo stesso ammonta ad € 300.000 ed alla data odierna è suddiviso tra 19 soci; il Comune di Pordenone con il 60,53% di quota di capitale sociale, esercita il potere di direzione e coordinamento sulla società, a norma di Codice Civile.

I ricavi conseguiti nella gestione dei servizi di esecuzione e manutenzione della segnaletica orizzontale, verticale e complementare, nonché nella manutenzione delle aree di verde pubbliche, hanno contribuito a generare fatturato in ragione del 13,23% e segnano un incremento pari al 10,93% rispetto all'esercizio 2018 e ciò in particolar modo grazie agli affidamenti da parte dei Comuni di Fontanafredda e Pordenone.

L'attività complessiva svolta nel corso del 2019 ha permesso di conseguire un utile netto di € 315.495 dedotte le imposte sul reddito di esercizio pari a € 121.398.

L'andamento economico della società con particolare riferimento ai costi e ai ricavi, ha rispettato le previsioni formulate in corso di esercizio dall'organo amministrativo.

Il valore della produzione nell'esercizio 2019 è stato pari ad € 4.527.645 contro € 4.280.047 del 2018, con un incremento del 5,78%, e ciò grazie ad un sostanziale rafforzamento di tutte le principali attività svolte dalla società oltre che dai nuovi servizi di incasso dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni nei comuni di Pordenone e Maniago già presenti nel 2017 e di tutti i nuovi Comuni affidatari del servizio dal 2018.

I costi di produzione, che in totale ammontano a € 4.092.091 contro € 3.931.944 dell'esercizio precedente, sono aumentati di € 160.147 pari al 4,07%; tale aumento è da attribuirsi all'avvio dei nuovi servizi e segnano una percentuale inferiore all'aumento complessivo dei ricavi.

I costi del personale ammontano ad € 1.398.899 contro € 1.359.784 dell'esercizio 2018 con un aumento di euro 39.115 pari al 2,88%, da attribuirsi all'inserimento di nuovo personale dipendente o somministrato, per poter far fronte all'erogazione dei nuovi servizi ai Soci.

Nel corso dell'esercizio 2019 non ci sono stati acquisti di azioni proprie o quote di società controllanti, mentre si registrano le seguenti vendite:

in data 17/12/2019 vendita di n. 12 azioni ordinarie al Comune di Sesto al Reghena;
in data 19/12/2019 vendita di n. 3 azioni ordinarie al Comune di Casarsa della Delizia;
in data 20/12/2019 vendita di n. 3 azioni ordinarie al Comune di Pravisdomini;
in data 27/12/2019 vendita di n. 3 azioni ordinarie al Comune di San Martino al Tagliamento;
in data 31/12/2019 vendita di n. 3 azioni ordinarie al Comune di Valvasone;

- alla data del 31 dicembre 2019 le convenzioni ed i contratti in vigore erano i seguenti:

-- Comune di Pordenone: a) contratto di servizio inerente la gestione dei servizi per la mobilità urbana d.d. 28/06/2018 scad. 31/12/2030, comprendente i servizi relativi alla gestione della sosta a pagamento "a raso" ed "in struttura", la manutenzione della b) segnaletica stradale, la gestione del centro intermodale bus, la gestione del sistema dei pannelli a messaggio variabile e dei rilevatori di traffico; c) contratto di servizio per l'affidamento della gestione, accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni d.d. 28/12/2017 scad. 31/12/2027.

-- Comune di Maniago: contratto di servizio per l'affidamento della gestione, accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni d.d. 09/05/2018 scad. 31/12/2027.

-- Comune di San Vito al Tagliamento: a) proroga al 31/12/2019 della convenzione d.d. 12/01/2009 avente per oggetto il servizio di gestione e controllo della sosta a pagamento nel centro cittadino e servizi accessori, originariamente scaduta il 31/12/2018; b) affidamento diretto del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'esercizio 2019.

-- Comune di Erto e Casso: proroga al 31/12/2020 della convenzione d.d. 24/07/2009 avente per oggetto l'esercizio della sosta a pagamento e servizi accessori, originariamente scaduta il 23/07/2018.

-- Comune di Fontanafredda: contratto di servizio per l'affidamento della gestione e manutenzione del verde pubblico – verde urbano e dei servizi di segnaletica e mobilità d.d. 17/05/2018 scad. 31/12/2023.

-- Comune di Azzano Decimo: contratto di servizio per l'affidamento della gestione, accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni d.d. 20/12/2018 scad. 31/12/2023.

-- Comune di Fiume Veneto: contratto di servizio per l'affidamento della gestione, accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni d.d. 20/12/2018 scad. 31/12/2023.

-- Comune di Caneva: contratto di servizio per l'affidamento della gestione, accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni d.d. 18/12/2018 scad. 31/12/2023.

- - Comune di Chions: contratto di servizio per l'affidamento della gestione, accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni d.d. 28/12/2018 scad. 31/12/2023.

- Comune di Sesto al Reghena: Delibera di Consiglio Comunale del 16/12/2019 per l'acquisto di azioni proprie di GSM spa e affidamento di servizi. Contratto di servizio per l'affidamento della gestione, accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni stipulato in data 07/01/2020 e scadente il 31/12/2024;

- Comune di Casarsa della Delizia: Delibera di Consiglio Comunale del 17/12/2019 per l'acquisto di azioni proprie di GSM spa e affidamento di servizi. Contratto di servizio per l'affidamento della gestione, accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni stipulato in data 02/01/2020 e scadente il 31/12/2024;

- Comune di Pravidomini: Delibera di Consiglio Comunale del 19/12/2019 per l'acquisto di azioni proprie di GSM spa e affidamento di servizi. Contratto di servizio per l'affidamento della gestione, accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni stipulato in data 02/01/2020 e scadente il 31/12/2024;

- Comune di Valvasone Arzene: Delibera di Consiglio Comunale del 30/12/2019 per l'acquisto di azioni proprie di GSM spa e affidamento di servizi. Contratto di servizio per l'affidamento della gestione, accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni stipulato in data 08/01/2020 e scadente il 31/12/2024;

- Comune di San Martino al Tagliamento: Delibera di Consiglio Comunale del 23/12/2019 per l'acquisto di azioni proprie di GSM spa e affidamento di servizi. Contratto di servizio per l'affidamento della gestione, accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni stipulato in data 08/01/2020 e scadente il 31/12/2024.

La società, essendo interamente posseduta da Enti pubblici ed affidataria "in house" della gestione dei servizi inerenti la mobilità cittadina, è sottoposta alle rigide regole del cosiddetto "controllo analogo" esercitato dai Comuni Soci affidatari riuniti in una convenzione sovracomunale mediante la quale tale potere è concretamente esercitato.

Razionalizzazione:

Mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione, in quanto:

- persegue le finalità istituzionali di cui all'articolo 4 del medesimo D.Lgs. 175/2016;
- risulta economicamente conveniente e sostenibile dal punto di vista finanziario;
- è compatibile con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

L'Amministrazione ha scelto di procedere ad un affidamento diretto "in house" con GSM Spa in quanto tale modalità di organizzazione dei servizi di manutenzione del verde pubblico e della segnaletica garantisce:

- un'efficace ed efficiente presenza operativa costante durante tutto l'anno permettendo di garantire il mantenimento dell'ambiente senza tralasciare alcun dettaglio o necessità dell'Amministrazione affidante;
- l'economicità dei servizi;
- di sgravare il personale coinvolto nelle attività specifiche per la gestione dei servizi, permettendo loro di impegnarsi maggiormente in altre esigenze, alleggerendo nel contempo anche l'Ente stesso da tutti gli impegni all'uopo necessari;
- un Piano programmatico di investimenti tale da generare dopo il terzo anno economie di scala.

L'Amministrazione conferma la correttezza delle motivazioni che hanno condotto all'acquisto dell'azione di GSM S.p.A. e al contestuale affidamento dei summenzionati servizi in house per come indicate nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 16/04/2018.

Fontanafredda, 17 dicembre 2020

IL SINDACO

Michele PEGOLO

*Documento sottoscritto digitalmente
ai sensi degli art. 20 e 21 del D.Lgs. 85/2005 s.m.i.*